

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione C.C. n..... del

Indice

Articolo 1 - Istituzione

Articolo 2 - Struttura, composizione e nomina

Articolo 3 – Durata

Articolo 4 – Attività e Funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 5 – Convocazione e verbalizzazione delle sedute

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione

1. E' istituito il Consiglio Tributario con il compito di coadiuvare l'Amministrazione Comunale nella partecipazione all'attività di accertamento tributario prevista dall'art. 18, commi 1° e 2°, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Struttura, composizione e nomina

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, il Consiglio Tributario è costituito con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Consiglio Tributario è composto da n. 4 membri nominati dal Sindaco:

1. dal Responsabile dei servizi finanziari
 2. dal Comandante del Corpo di Polizia locale
 3. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
 4. dal Responsabile dell'ufficio Anagrafe
2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati ,senza diritto di voto, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
 - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato;
 - altri dipendenti comunali, altri soggetti esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, che possano contribuire all'attività del Consiglio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio stesso e nomina il Segretario del Consiglio Tributario tra gli altri componenti del Consiglio e ne individua un altro (supplente) che lo sostituisce in caso di assenza.

Articolo 3 - Durata

1. Il Consiglio Tributario rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha nominato, salvo la proroga ai sensi di legge.

Articolo 4 – Attività e Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni attribuite dalla normativa collaborando con gli uffici comunali ai fini della determinazione di maggiori imponibili tributari e contributivi con riferimento ai redditi delle persone fisiche, ed in particolare provvede a:
 - a) al raccordo operativo con i settori ed uffici comunali ragioneria, tributi, segreteria generale ufficio tecnico e servizi demografici , e ogni altro ufficio in possesso di informazioni significative rilevanti ai fini del presente regolamento, per la raccolta di dati, notizie e fatti rilevanti indicatori di maggiore imponibile fiscale e contributivo delle persone fisiche e giuridiche residenti.
 - b) individuare e realizzare forme di collaborazione e accordi con l’Agenzia del Territorio, finalizzate alla partecipazione del Comune all’accertamento fiscale e deliberare in merito alle stesse in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 comma 12 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, per la rilevazione di eventuali ulteriori fabbricati non dichiarati a livello catastale.
 - c) individuare e realizzare forme di collaborazione e accordi con l’Agenzia delle Entrate, per la partecipazione del Comune all’accertamento fiscale e l’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento;
 - d) individuare e realizzare forme di collaborazione e accordi con l’INPS, per la partecipazione del Comune all’accertamento contributivo e l’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento;
 - e) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all’accertamento fiscale e contributivo;
 - f) raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di possibili maggiori imponibili fiscali e contributivi delle persone fisiche e giuridiche residenti;
 - g) segnalare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’INPS di dati, fatti certi ed altri elementi rilevanti indicativi di capacità contributiva dei residenti, ai fini dell’individuazione di maggiore imponibile fiscale e contributivo.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio tributario si avvale di tutti gli strumenti necessari (locali, strutture, hardware, software, banche dati, ecc.), già in dotazione degli uffici comunali.

2. Il Consiglio Tributario può richiedere dati, elementi e notizie ritenuti utili alle altre amministrazioni ed enti pubblici.

3. Il Consiglio Tributario organizza il proprio operato al fine di garantire il rispetto delle tempistiche indicate dalla normativa, assicurando nel contempo agli altri uffici ed organismi che collaborano con lo stesso tempi adeguati per lo svolgimento delle azioni richieste.
4. Il Consiglio Tributario relaziona in forma scritta ,annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti :quest'ultimo ne prende formalmente atto e pubblica i dati non lesivi del diritto alla privacy.

Articolo 5 – Convocazione e verbalizzazione delle sedute

1. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio tributario avviene a mezzo che consenta di verificarne la ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine previsto è ridotto a 24 ore.
3. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
Alle sedute può partecipare il Sindaco o altro Assessore dallo stesso delegato, senza diritto di voto..
4. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e risultano dal verbale della seduta, redatto a cura del segretario; tutti i verbali sono raccolti in un apposito registro numerato.
6. Copia di ogni verbale è inviato per conoscenza alla Giunta Comunale.
7. I membri del Consiglio Tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni sono tenuti al rispetto della riservatezza dei dati e del segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, dati e notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
8. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di argomenti o situazioni che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.